

TRATTAMENTO SANITARIO OBBLIGATORIO (TSO)

“Secondo la legge, un cittadino, purché maggiorenne, può rifiutare ogni cura, salvo che la malattia da cui è affetto sia mentale o contagiosa.”



Corso Terra Aria 2010
Dr. Chiara Marchetti
Ospedali Riuniti Bergamo
AAT Bergamo

TSO

Per mettere in atto un TSO occorre la presenza contemporanea di tre elementi:

- 1) necessità di cure
- 2) rifiuto del paziente ad accettare le cure
- 3) impossibilità ad effettuare queste cure al domicilio



TSO

In caso di urgenza (es. psicosi acuta, manifesta volontà suicidaria), non è necessario attendere l'espletamento della procedura di TSO. Il medico propone il TSO ma nel frattempo può mettere in atto interventi clinici urgenti sul paziente (es. contenimento e sedazione) invocando lo stato di necessità.

"Non è punibile chi ha commesso il fatto per esservi stato costretto dalla necessità di salvare sé o altri dal pericolo attuale di un danno grave alla persona, pericolo da lui non volontariamente causato, né altrimenti evitabile, sempre che il fatto sia proporzionato al pericolo". Codice Penale art. 54

TSO



Uno stato di coscienza gravemente alterato può determinare da parte del paziente l'incapacità ad esprimersi nei confronti di qualsiasi proposta di intervento sanitario. In questo caso si tratta più dell'incapacità di esprimere un valido consenso che di una mancanza di consenso da parte dell'infermo. Di conseguenza la procedura di TSO non è applicabile.

*Pronto, qui la
neurodeliri*

*Va bene, accorriamo subito.
Voi intanto fate finta di
niente...e soprattutto non
contradditelo*



TSO

Problematica del
dove trasportare il
paziente





TSO

La realtà del 118 di
Bergamo...

TSO o ASO ?



Rapporto tra operatori sanitari e forze dell'ordine




Contenzione fisica e farmacologica



BIBLIOGRAFIA

- LEGGI a cui si fa riferimento:
- - legge n° 833/1978, art. 33, 34, 35, 64
- - legge n° 180/1978
- - Avvocatura Generale della Sanità: Richiesta di chiarimenti sul TSO per soggetti con patologia mentale (21/09/1992)
- - Circolare del Ministero dell'Interno del 24/08/1993
- - Direttiva Regionale Emilia Romagna
- - Riguardo al ruolo delle FF.O.: DPR 616/1977; L. 382/1975; art. 221 cod. proc. pen.
- - Riguardo alla contenzione del paziente: Art. 60 del Regio Decreto n. 615 del 1909; Art. 41 della legge 354 del 26 luglio 1975; Art. 82 del DPR n. 230 del 30 giugno 2000.
- SUL WEB:
- - www.psychiatryonline.it/ital/la18oha3oanni/index1.htm





GRAZIE

dove non segnalato, le vignette sono di Roberto Iacopelli